



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

23-48.2-1
23-14.3
23-03-10

Berna, il 05 marzo 1997

Alle Direzioni cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Licenze di condurre dei membri delle rappresentanze svizzere all'estero

Onorevole Signor Consigliere di Stato

Giusta l'articolo 41 della Convenzione di Vienna¹, lo Stato di domicilio è di norma competente per il rilascio della licenza di condurre. Per quanto riguarda il personale diplomatico degli Stati esteri, molti Stati accreditatari derogano a tale principio, al fine di non ostacolare oltremodo il personale nell'adempimento delle mansioni. Può quindi verificarsi che i nostri rappresentanti o i loro congiunti abbiano bisogno, a seconda del luogo di servizio, della licenza di condurre svizzera o di quella dello Stato accreditatario.

In seguito a tale situazione, le domande, inoltrate da collaboratori del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), stazionati all'estero, sono fino ad ora state trasmesse, di volta in volta e a seconda del caso, all'ufficio della circolazione stradale del vecchio Cantone di domicilio o a quello del Canton di Berna, per trattamento benevolo. In molti casi tale procedimento ha dato adito a incertezze. Per tale motivo emaniamo, in base all'articolo 150 capoverso 6 OAC², le seguenti

istruzioni:

1. Competenza per il rilascio della licenza di condurre svizzera ai membri delle rappresentanze svizzere all'estero

L'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Canton di Berna è competente per il rilascio della licenza di condurre, sempreché il richiedente non disponga di un indirizzo di contatto (ad es. i genitori) in un altro Cantone. Nella licenza di condurre l'Ufficio indica come domicilio „c/o DFAE, 3003 Berna“.

Negli altri casi, è competente il Cantone in cui si trova l'indirizzo di contatto. Tale indirizzo sarà iscritto come domicilio nella licenza di condurre.

¹ Convenzione del 8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10; RU 1993 402; 3402)

² Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51)

2. Rilascio di un duplicato della licenza di condurre svizzera

La domanda per il rilascio di un duplicato va inoltrata all'ufficio cantonale della circolazione stradale competente secondo il numero 1, con indicazione dell'autorità cantonale che aveva rilasciato il documento smarrito.

Oltre alla notifica della perdita e all'invio di due fotografie, formato passaporto, alla domanda deve essere allegato un attestato della rappresentanza svizzera (missione) competente che confermi l'incarico all'estero.

Lo stesso procedimento si applica per analogia al rilascio di una nuova licenza di condurre a persone che prima del trasferimento all'estero erano titolari di una licenza di condurre svizzera, commutata però nel frattempo in una licenza di condurre straniera.

3. Rilascio della licenza di condurre svizzera in base a una licenza di condurre straniera

In occasione del trattamento di una domanda concernente il rilascio di una licenza di condurre svizzera, in base a una licenza di condurre ottenuta all'estero, occorre osservare gli articoli 44 capoverso 1 e 150 capoverso 5 lettera e OAC risp. le circolari concernenti la rinuncia alla corsa di controllo ed, eventualmente, a un esame teorico supplementare.

Il richiedente deve richiedere un modulo di domanda all'ufficio della circolazione stradale competente secondo il numero 1.

Oltre alle fotografie, formato passaporto, richieste dall'ufficio della circolazione stradale, al modulo di domanda deve essere allegato un attestato della missione che confermi l'incarico all'estero e una fotocopia della licenza di condurre straniera (eventualmente con traduzione), autenticata dalla missione medesima.

In assenza del richiedente, si può soltanto entrare nel merito delle domande concernenti il rilascio di una licenza di condurre svizzera per le quali non occorre né effettuare una corsa di controllo, né superare un esame teorico supplementare.

Nella nuova licenza di condurre svizzera va parimenti indicato come domicilio l'indirizzo di contatto. In merito alle date degli esami, alle categorie e agli oneri si applicano le stesse regole valide per le altre trascrizioni effettuate in virtù dell'articolo 44 OAC.

Si rinuncia a ritirare la licenza di condurre straniera.

4. Esame medico / Visita di controllo

Il richiedente che, in vista del rilascio della licenza di condurre svizzera o di un duplicato, deve sottoporsi a un esame medico o a una visita di controllo, può inoltrare - invece della perizia del medico di fiducia designato dal Cantone - una perizia effettuata da un medico di fiducia attivo per la missione nel luogo di servizio della medesima.

5. Revoca della licenza di condurre

Con la revoca della licenza di condurre svizzera di un collaboratore del DFAE, stazionato all'estero, deve sempre essere vietato l'uso in Svizzera della licenza di condurre straniera.

6. Rilascio di una licenza di condurre internazionale

Il rilascio di una licenza di condurre internazionale può essere richiesta, in base a una licenza di condurre svizzera o straniera valida, nel Paese accreditatario o in Svizzera presso un ufficio della circolazione stradale o un'associazione di utenti della strada riconosciuta (ad es. ACS, ATA o TCS).

7. Trattamento dei congiunti

Il coniuge e i figli dei membri delle nostre rappresentanze all'estero che vivono nel luogo di servizio sottostanno allo stesso regolamento .

8. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore.

Voglia gradire, onorevole Signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra alta considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA
p.o. il Direttore dell'Ufficio federale di polizia



Dr. Anton Widmer

Le presenti istruzioni sono inviate anche agli uffici federali, alle associazioni e alle organizzazioni interessati.

